

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE
AI SENSI DELL'ART. 7-COMMA 6- D.LGS.165/01 E SUCCESSIVE
DOTT.SSA VALERIA RICCHI
CONTRIBUTO DITTA AbbVic (ABBOTT)**

Tra l'Azienda Ospedaliera Brotzu, di seguito denominata AOB, con sede legale in Cagliari, Piazzale A.Ricchi, snc Codice Fiscale n.02315520920, con **Legale Rappresentante** il Direttore Generale, Dott. Antonio Garau e la Dott.ssa Valeria Ricchi, nata a Iglesias il 17 Novembre 1980 domiciliata a [REDACTED] [REDACTED] CF- RCC VLR 80S57 E281 X di seguito denominata Professionista

PREMESSO

Che con deliberazione n. 1022 del 22/06/2013 AOB ha conferito al Medico Specialista in Neurologia, Dott.ssa Valeria Ricchi, l'incarico di collaborazione libero professionale finalizzato presso la S.C. Neurologia dell'AOB: la premessa forma parte integrante e sostanziale del contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della collaborazione

AOB conferisce al Professionista, che accetta incondizionatamente, l'incarico di una collaborazione libero professionale finalizzato alla realizzazione di un Progetto di Ricerca a Supporto dell'attività dedicata allo Studio della Malattia di Parkinson da Realizzarsi presso la SC Neurologia dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu.

Tale incarico non costituisce in nessun caso presupposto per eventuali pretese di assunzione e/o inquadramento in ruolo a tempo indeterminato.

Art. 2

Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Professionista effettua/svolge in autonomia le prestazioni contrattuali, nell'ambito di un rapporto libero professionale che non avrà in alcun modo natura di rapporto di lavoro subordinato.



Tale collaborazione viene sempre espletata senza alcun vincolo di subordinazione nonché senza inserimento del Professionista nell'organico AOB oltrechè senza debito orario.

Il professionista si impegna a perseguire l'oggetto del contratto organizzando la propria attività con tempi/modi di svolgimento della prestazione coerenti con le esigenze dell'AOB.

Il Professionista opera in via continuativa, concordando con il Responsabile della AOB di riferimento le modalità delle prestazioni.

Il Professionista trimestralmente redige regolare relazione sulle attività espletate.

Art. 3

Durata del contratto

Il contratto viene stipulato a tempo determinato con inizio 1° luglio 2013 e termina il giorno 30 Giugno 2014, risolubile con preavviso di almeno giorni quindici da inviarsi all'altra parte con RAR: in caso di risoluzione anticipata del rapporto verranno corrisposti solo i corrispettivi relativi al periodo di attività effettivamente effettuato. Viene esclusa ogni proroga tacita del contratto, per cui qualunque differimento dei termini dovrà sempre risultare da atto formale sottoscritto da entrambe le Parti. Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di impossibilità sopravvenuta per il Professionista ad effettuare la collaborazione contrattualmente determinata.

Art. 4

Obblighi/responsabilità

Fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in materia di privacy e delle norme di cui alla legge 241/90, il Professionista mantiene il segreto d'ufficio e non può dare informazioni e/o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia comunque venuto a conoscenza.

Art.5

Trattamento dati

Per effetto della stipula del contratto il Professionista risulta incaricato del trattamento dei dati personali sensibili e/o giudiziari la cui conoscenza ed il cui trattamento siano necessari per adempiere l'oggetto del contratto: nel trattamento dei dati il Professionista



dovrà attenersi alle istruzioni contenute nell'allegato uno del contratto nonché alle indicazioni impartite dal Responsabile AOB di riferimento.

Art.6

Corrispettivi

Per le prestazioni professionali concordate viene pattuito, un compenso lordo annuo fisso e invariabile di €20,000.00 onnicomprensivo da corrispondersi in mensilità posticipate, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni certificata dal Responsabile AOB di riferimento.

Art. 7

Foro esclusivo

Per ogni contenzioso e/o controversia contrattuale sarà sempre competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 8

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal contratto si applicano le norme vigenti del Codice Civile.

Art. 9

Registrazione

In contratto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 634/1972: le spese

di bollo/registrazione permangono sempre a carico del Professionista.

Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

IL PROFESSIONISTA
Dott.ssa Valeria Ricchi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 le Parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 7,8 che qui si intendono integralmente richiamate.

Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

IL PROFESSIONISTA
Dott.ssa Valeria Ricchi